



## PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXXIX

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

**28 luglio 2021**

Presidenza: Chiara APPENDINO

Il giorno 28 del mese di luglio duemilaventuno alle ore 14,30 in Torino, In modalità mista (presenza + videoconferenza), sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitan come dall'avviso del 22 luglio 2021 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:  
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Claudio MARTANO - Dimitri DE VITA - Fabio BIANCO  
- Graziano TECCO - Marco MAROCCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Mauro  
FAVA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti i Consiglieri:  
Antonio CASTELLO - Paolo RUZZOLA

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:  
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone", Zona omogenea 10  
"Chivassese"

**OGGETTO:** FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO -  
ONLUS. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.

**ATTO N. DEL\_CONS 41**

~~~~~

## IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

La Provincia di Torino, anche negli anni antecedenti al conferimento della delega di competenze in materia di attività culturali e spettacolo, di cui alla L.R.44/2000, aveva promosso, unitamente ad altri Enti pubblici, iniziative volte ad assicurare a Torino e al Piemonte patrimoni bibliografici esistenti in Italia, al fine di dare impulso a studi economici, storici e politici, incoraggiando i processi di formazione e di specializzazione dei giovani nonché ogni altra attività che si rivelasse utile al progresso delle ricerche nel settore.

Per lo svolgimento di tale attività, la Provincia di Torino, con deliberazione del C.P del 10.12.1987, n. 572-9100/1, aveva promosso la costituzione della Fondazione Luigi Firpo “Centro Studi sul pensiero Politico “ in qualità di Socio Fondatore, unitamente a Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione CRT e Famiglia Firpo.

Negli anni, l’Amministrazione aveva sostenuto la Fondazione, nei limiti delle risorse di bilancio destinate allo scopo, attraverso l'erogazione di un contributo annuo, aveva esercitato i diritti derivanti dalla qualifica di socio provvedendo alle nomine/designazioni negli organi sociali e partecipando alla vita associativa dell’Ente.

Con deliberazione del Consiglio provinciale prot. n. 7398/2012 del 13.3.2012 si era preso atto delle proposte di modifica dello Statuto della Fondazione Firpo volte ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, e indirizzate a garantire una miglior funzionalità ed un corretto rapporto gestionale tra i Soci Fondatori e la Fondazione.

La Fondazione Firpo è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 612/1181 in data 16 giugno 2005 e a far data dal 2012 è iscritta all’anagrafe delle ONLUS.

Ai sensi del vigente articolo 3 dello Statuto, la Fondazione, che non ha scopo di lucro, svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del “Fondo Antico”, di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l’*unicum* della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987. La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, e in particolare:

- a. incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l’acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d’interesse;
- b. istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;
- c. cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;
- d. sviluppa scambi culturali nell’ambito della storia del pensiero politico, con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti) nazionali ed esteri.

Dal 1° gennaio 2015, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, la Città metropolitana è subentrata alla Provincia di Torino succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni.

Il riordino istituzionale previsto dalla Legge n. 56/2014 aveva reso necessario un’accurata revisione

delle partecipazioni dell'Ente nelle associazioni, fondazioni, comitati ecc. al fine di mantenere solo quelle ritenute strettamente legate alle funzioni del nuovo ente Città metropolitana e strategiche per le finalità istituzionali, e aveva indotto l'Amministrazione a ripensare la propria partecipazione nell'Associazione.

Pertanto, il Consiglio metropolitano aveva deliberato con provvedimento prot. n. 5584 del 16.5.2017 di conservare la qualifica di socio nell'Ente in oggetto a condizione che da ciò non derivassero oneri a carico del bilancio della Città metropolitana e di tale intendimento era stata data notizia alla Fondazione con nota del Vicesindaco metropolitano prot. n. 68505 del 6.6.2017.

Con nota del 15.7.2017 (ns. prot. n. 84530/2017) il Presidente della Fondazione Firpo accoglieva la richiesta dell'Amministrazione di conservare la qualifica di socio escludendo la partecipazione finanziaria alle spese, *“rimettendo alle decisioni di una successiva assemblea dei soci le modalità di partecipazione e le modifiche statutarie con cui verrà riconfigurata la presenza della Città metropolitana di Torino negli organi sociali”*.

Con successiva deliberazione prot. n. 10805 del 16.5.2018 il Consiglio metropolitano aveva preso atto che la proposta circa la possibilità di conservare la qualifica di socio nell'Ente a condizione che da ciò non derivassero oneri a carico del bilancio della Città metropolitana era stata accolta con favore dalla Fondazione in oggetto e aveva disposto di confermare la partecipazione della Città metropolitana nella Fondazione.

Nel paragrafo 1.B “Obiettivi degli organismi gestionali” del Documento Unico di Programmazione DUP 2021-2023 sono stati, tra l'altro, definiti gli obiettivi degli altri enti (enti partecipati di cui non è stata riconosciuta la funzione strumentale nonché degli enti per i quali la Città metropolitana di Torino si limita alla nomina o designazione di componenti nei relativi organi) nei termini che seguono:

*“ - l'attività non deve essere in contrasto con l'azione istituzionale della Città metropolitana;*

*“- dalla partecipazione non devono derivare oneri finanziari per la Città metropolitana di Torino.”*

Con atto n. 51 del 26.11.2020 avente ad oggetto *“Riconoscimento periodica delle partecipazioni non aventi forma di società”* il Consiglio metropolitano ha deliberato, tra l'altro:

*“3. di prendere atto che si intende mantenere la partecipazione nelle seguenti associazioni e fondazioni per la partecipazione ai quali non derivano oneri finanziari per la Città metropolitana di Torino in forza di quanto stabilito dalla DCM 10805/2018 del 16/5/2018 a seguito del riordino delle deleghe in capo alla Città metropolitana di Torino:*

*(...)*

• **FONDAZIONE LUIGI FIRPO**

*(...)*

*4. di dare mandato alla struttura competente di adottare gli atti necessari per il recesso, nel corso del 2021, dagli enti per i quali non risultassero permanere le succitate condizioni per il mantenimento e non coerenti con gli obiettivi dell'Ente; (...)*”

Negli ultimi anni la Fondazione ha avviato un percorso finalizzato alla revisione del proprio Statuto resasi necessaria sia a seguito della riforma del terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., Codice del terzo Settore) sia per recepire i mutamenti avvenuti nei rapporti con alcuni soci Fondatori tra i quali, in primis, la Città metropolitana di Torino.

Per tali ragioni, il Consiglio di Amministrazione ha approvato in data 14 maggio 2021 alcune proposte di modifica dello Statuto e successivamente ha trasmesso, con email in data 01.06.2021 e in data 22.06.2021, il testo sinottico comparativo (allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), la relazione illustrativa delle proposte di modifica e il nuovo testo di Statuto (allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale) che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Fondatori,

organo competente ai sensi del vigente Statuto.

Le proposte di modifica dello Statuto sono dettagliatamente evidenziate nel testo sinottico allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale), sono illustrate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione (depositata agli atti) e di seguito sintetizzate:

Art. 1 - la denominazione della Fondazione sarà automaticamente modificata, con l'eliminazione della denominazione Onlus, in "FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO ", a decorrere dalla data in cui avrà efficacia l'abrogazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore;

Art. 2 - viene variata la sede della Fondazione in Torino, presso la Biblioteca Nazionale Universitaria, piazza Carlo Alberto 3;

Art. 3 - nell'elencare i punti in cui si articola l'attività e se ne esprimono gli obiettivi viene esplicitamente previsto che la Fondazione favorisca ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche e alla "più ampia diffusione dei risultati raggiunti"; al punto d) viene fatto un riferimento più puntuale agli scambi culturali e collaborazioni, nell'ambito della storia del pensiero politico e della storia delle idee con Enti qualificati Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Associazioni, Istituti nazionali ed esteri, pubblici e privati, stipulando se del caso accordi e convenzioni anche per la fornitura di strutture e servizi; viene aggiunto il punto e): "organizza incontri di carattere culturale per la diffusione della più ampia conoscenza delle tematiche e delle riflessioni storico-politiche che sono oggetto delle ricerche che sostiene e promuove";

Art. 4 - è previsto che il patrimonio della Fondazione sia costituito non soltanto dal fondo di dotazione destinato in origine alle spese d'impianto, arredo, scaffalature e acquisto di apparecchiature, ma anche dai successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso;

Art. 6 - tra gli organi della Fondazione è eliminato il Consiglio d'Indirizzo e sostituito il Collegio dei Revisori dei Conti con il Revisore Unico;

Art. 7 - in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione viene eliminato il riferimento al D.L. 31.05.2010, n. 78, art. 6, convertito nella L. 122/2010; non sono più presenti i membri designati dalla famiglia Firpo, per esplicita volontà dei rappresentanti della famiglia stessa di non fare più parte della Fondazione, e dalla Compagnia di San Paolo; inoltre viene previsto che i consiglieri siano designati oltre che dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Università di Torino, la Regione Piemonte anche dalla Città di Torino, in considerazione del contributo finanziario annuale alle attività e ai progetti della Fondazione finora concesso; è previsto che il quinto componente del Consiglio di Amministrazione sia cooptato nella prima riunione e scelto tra professionalità di comprovata esperienza e competenza nell'amministrazione culturale per garantire il necessario equilibrio tra gestione amministrativa e gestione scientifica. Inoltre è previsto che il Consiglio di Amministrazione duri in carica un triennio, i membri scadano simultaneamente all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla nomina, e possano essere rieletti per massimo due mandati, siano essi consecutivi o intervallati;

Art. 10 - la modifica al comma 1 è conseguente alla soppressione del Consiglio d'Indirizzo e pertanto le proposte di programmazione saranno rivolte al Consiglio di Amministrazione direttamente dal Comitato Scientifico; quindi sono elencate le prerogative del Consiglio di Amministrazione: predispone e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo; dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento; nomina i membri del Comitato Scientifico; approva il regolamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico; approva, su parere vincolante del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi, premi. La proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di approvare i bilanci trova la propria ratio nella composizione dell'organo formato da rappresentanti degli enti pubblici (Regione Piemonte, Città di Torino, Ministero per i Beni e le Attività Culturali)

che hanno sostenuto e sostengono finanziariamente le attività della Fondazione. Tale considerazione non si applica all'Assemblea dei Fondatori che non annovera tra i componenti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, pur avendo avuto un ruolo all'atto della costituzione della Fondazione, non figura tra i Fondatori;

- è eliminato l'Art. 11 riguardante il rappresentante della Famiglia Firpo nel Consiglio di Amministrazione;

- è soppresso l'Art. 13 relativo al Consiglio d'Indirizzo;

Art. 12 (ex Art. 14) - con l'eliminazione del Consiglio d'Indirizzo sarà il Consiglio di Amministrazione a scegliere i membri del Comitato Scientifico il quale resterà in carica tre anni; viene proposto che il mandato di tutti i membri del Comitato Scientifico scada al compimento dei settantacinque anni di età e viene semplificata la procedura di nomina dei membri eliminando il sistema delle terne;

Art. 13 (ex art. 15) - viene previsto che il Comitato scientifico si riunisca almeno due volte all'anno anziché tre, e che il Presidente del Comitato possa partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

Art. 14 (ex art. 16) - nell'ambito dell'Assemblea dei Fondatori viene aggiornata la denominazione di Provincia di Torino in "Città metropolitana di Torino" e sono cancellati i componenti della Famiglia Firpo a seguito della volontà dagli stessi espressa di uscire dagli organi della Fondazione; viene eliminata, tra le competenze dell'Assemblea, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo;

Art. 18 (ex art. 20) - a seguito del subentro della Città metropolitana alla Provincia di Torino e del conseguente venir meno dell'apporto finanziario dell'Amministrazione (presente soltanto nell'Assemblea dei Fondatori) si propone di ridurre il Collegio dei Revisori dei Conti (composto da tre membri designati da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino) a organo monocratico formato da un solo Revisore dei Conti designato dalla Regione Piemonte, stante l'impossibilità di un Collegio con un numero pari di componenti;

Art. 19 (ex art. 21) - viene previsto che le acquisizioni librerie della Fondazione e gli altri beni residuali siano destinati in conformità alle indicazioni dell'Assemblea stessa, a favore di enti senza scopo di lucro con finalità analoghe e, ove applicabili, nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge;

Art. 20 (ex art. 22) - viene proposta la soppressione dell'indicazione di gratuità per tutte le cariche per consentire il conferimento di un equo compenso al Revisore; s'intende che le altre cariche rimangono ricoperte a titolo gratuito;

- viene cancellato l' Art. 23 trattandosi di norma transitoria relativa all'adozione del precedente Statuto del 2012.

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto vigente della Fondazione Luigi Firpo, l'Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto con maggioranza non inferiore ai quattro quinti;

Visto il prospetto sinottico comparativo che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, contenente il testo vigente della Fondazione Firpo e le proposte di modifica del medesimo;

Visto, altresì, lo schema di Statuto della Fondazione risultante dalle modificazioni come sopra

esposte, che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori, allegato al presente provvedimento sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di prendere atto ed approvare fin da ora le proposte di modifica dello Statuto della Fondazione Luigi Firpo, come riportate nel testo sinottico allegato alla presente deliberazione sotto la lettera A);

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1, comma 50 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico degli Enti Locali, nonché le norme di cui all'art. 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26696/2016 del 19 ottobre 2016 di convalida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267e s.m.i., dell'elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale del 10 ottobre 2016

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 1a Commissione Consiliare in data 22 luglio 2021;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, nonché alla regolarità contabile del Dirigente responsabile finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente richiamate, le proposte di modifica dello Statuto della FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS con sede in Torino, riportate nel testo sinottico allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il testo del nuovo Statuto della FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS coordinato con le modifiche illustrate in premessa, che sarà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea dei Fondatori, è allegato sotto la lettera B), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare mandato alla Sindaca della Città metropolitana di Torino, o suo delegato, che parteciperà all'Assemblea dei Fondatori di discutere e deliberare in merito alle modificazioni statutarie proposte, e di approvare il nuovo schema di Statuto autorizzando, altresì, eventuali modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie da parte del notaio rogante;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città metropolitana

di Torino;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

~~~~~

*(Segue l'illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano Marocco, per il cui testo si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si dà come integralmente riportato)*

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

**OGGETTO:** FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS. PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO. APPROVAZIONE.

**ATTO N. DEL\_CONS 41**

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 14

Votanti = 14

Favorevoli 7

(Appendino - Azzarà - Bianco - De Vita - Grosso - Marocco - Tecco).

Astenuti 7

(Avetta - Carena - Fava - Grippo - Magliano - Martano - Montà).

**La deliberazione risulta approvata.**

~~~~~

**La Sindaca Metropolitana**, pone ai voti l'immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti = 14

Votanti = 14

Favorevoli 14

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano - Montà - Tecco).

**La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.**



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA  
Chiara Appendino



STATUTO  
della  
FONDAZIONE LUIGI FIRPO

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

ART. 1

Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS.

STATUTO  
della  
FONDAZIONE LUIGI FIRPO

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

ART. 1

Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS

La denominazione della Fondazione sarà automaticamente modificata, con l'eliminazione della denominazione Onlus, in "FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO ", a decorrere dalla data in cui avrà efficacia l'abrogazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore.

#### ART. 2

La Fondazione ha sede in Torino, attualmente nel Palazzo d'Azeglio, via Principe Amedeo 34.

L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

#### ART. 3

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990.

La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del "Fondo Antico", di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l'*unicum* della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.

#### ART. 2

La Fondazione ha sede in Torino, attualmente **presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto 3.**

L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

#### ART. 3

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990.

La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del "Fondo Antico", di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l'*unicum* della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.

La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche, e in particolare:

- a. incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d'interesse;
- b. istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;
- c. cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;
- d. sviluppa scambi culturali nell'ambito della storia del pensiero politico, con Enti qualificati (Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti) nazionali ed esteri.

La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche e alla più ampia diffusione dei risultati raggiunti. e in particolare.

- a) incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d'interesse;
- b) istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;
- c) cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;
- d) sviluppa scambi culturali e collaborazioni, nell'ambito della storia del pensiero politico e della storia delle idee con Enti qualificati (Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Associazioni, Istituti) nazionali ed esteri, pubblici e privati, stipulando se del caso accordi e convenzioni anche per la fornitura di strutture e servizi;
- e) organizza incontri di carattere culturale per la diffusione della più ampia conoscenza delle tematiche e delle riflessioni storico-politiche che sono oggetto delle ricerche che sostiene e promuove.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse

## **TITOLO II PATRIMONIO**

### **ART. 4**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo;
- dal fondo di dotazione destinato alle spese d'impianto, arredo, scaffalature e acquisto di apparecchiature;
- dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche);
- dai beni immobili eventualmente acquistati;

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO II PATRIMONIO**

### **ART. 4**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo;
- dal fondo di dotazione destinato **in origine** alle spese d'impianto, arredo, scaffalature e acquisto di apparecchiature, **e dai successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso;**
- dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche);
- dai beni immobili eventualmente acquistati;

- dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività;
- da erogazioni liberali;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ESERCIZIO**

ART. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

- dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività;
- da erogazioni liberali;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
- Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ESERCIZIO**

ART. 5

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

**TITOLO III  
ORGANI**

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio d'Indirizzo;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) l'Assemblea dei Fondatori;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

**TITOLO III  
ORGANI**

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- e) ~~il Consiglio d'Indirizzo;~~
- c) il Comitato Scientifico;
- d) l'Assemblea dei Fondatori;
- e) il ~~Collegio dei~~ Revisore dei Conti.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ART. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, così ridotto di numero secondo quanto prescritto *ex* Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, art. 6, convertito nella L. 122/2010.

La Famiglia Firpo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Compagnia di San Paolo, l'Università di Torino, la Regione Piemonte designano un membro per ciascuno.

Nell'ipotesi in cui l'ente al quale spetta la designazione d'un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell'invito alla nomina, il membro non sostituito rimarrà in carica.

La nomina del Presidente avviene a maggioranza relativa di voti nella prima riunione di Consiglio.

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

### ART. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da ~~cinque membri, così ridotto di numero secondo quanto prescritto ex Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, art. 6, convertito nella L. 122/2010.~~

~~La Famiglia Firpo, Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo, l'Università di Torino, la Regione Piemonte designano un membro per ciascuno. Del Consiglio fa altresì parte un quinto componente che deve essere cooptato nella prima riunione e scelto tra professionalità di comprovata esperienza e competenza nell'amministrazione culturale per garantire il necessario equilibrio tra gestione amministrativa e gestione scientifica. Il Consiglio di Amministrazione dura un triennio. I membri scadono simultaneamente all'approvazione del terzo bilancio consuntivo successivo alla nomina, e possono essere rieletti per massimo due mandati, siano essi consecutivi o intervallati~~

~~Nell'ipotesi in cui l'ente al quale spetta la designazione d'un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell'invito alla nomina, il membro non sostituito rimarrà in carica.~~

~~La nomina del Presidente avviene a maggioranza relativa di voti nella prima riunione di Consiglio.~~

riunione che verrà indetta dal Consigliere neo eletto più anziano di età.

Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.

#### ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo dei Consiglieri risultante dai libri sociali

riunione che verrà indetta dal Consigliere neo eletto più anziano di età.

Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.

#### ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo dei Consiglieri risultante dai libri sociali.



#### ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea al Consiglio stesso con il compito di provvedere alla redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, quali deliberati dal Consiglio d'Indirizzo su eventuali proposte del Comitato Scientifico.

Redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo

#### ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea al Consiglio stesso con il compito di provvedere alla redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, ~~quali deliberati dal Consiglio d'Indirizzo su eventuali~~ anche sulla base delle proposte del Comitato Scientifico.

~~Redige il conto consuntivo e, sulla base delle disponibilità finanziarie, il bilancio preventivo.~~

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dallo Statuto al Consiglio di Indirizzo e al Comitato Scientifico.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dallo Statuto ~~al Consiglio d'Indirizzo e~~ al Comitato Scientifico.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;
- provvede all'approvazione del regolamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;
- approva, su parere vincolante del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi, premi.

## **RAPPRESENTANTI DELLA FAMIGLIA FIRPO**

### **ART. 11**

Il Consigliere di Amministrazione espresso dalla Famiglia Firpo è designato, con voto collegiale, dai suoi rappresentanti: Laura Salvetti vedova Firpo, Alessandro Firpo, Massimo Firpo, Paolo Emilio Ferreri e Diego Novelli, vita natural durante dell'ultimo di loro.

### **IL PRESIDENTE**

### **ART. 12**

Il Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito per la durata triennale, rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta fra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori;

## ~~**RAPPRESENTANTI DELLA FAMIGLIA FIRPO**~~

### ~~**ART. 11**~~

~~Il Consigliere di Amministrazione espresso dalla Famiglia Firpo è designato, con voto collegiale, dai suoi rappresentanti: Laura Salvetti vedova Firpo, Alessandro Firpo, Massimo Firpo, Paolo Emilio Ferreri e Diego Novelli, vita natural durante dell'ultimo di loro.~~

### ~~**IL PRESIDENTE**~~

### ~~**ART. 11**~~

~~Il Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito per la durata triennale, rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.~~

~~Spetta fra l'altro al Presidente:~~

- ~~- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;~~
- ~~- convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori;~~

- convocare e presiedere il Consiglio d'Indirizzo;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.

#### **IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO**

##### **ART. 13**

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da personalità provenienti da diverse aree del mondo culturale e scientifico e dalla società civile, nominate dall'Assemblea dei Soci Fondatori, in numero di sei, oltre il Presidente della Fondazione, membro di diritto e presidente del Consiglio stesso.

Altri quattro membri sono designati rispettivamente, uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino,

~~convocare e presiedere il Consiglio d'Indirizzo;~~

- ~~garantire una corretta amministrazione della~~  
~~Fondazione;~~
- ~~nominare procuratori nell'ambito dei poteri~~  
~~conferitigli;~~
- ~~nominare avvocati e procuratori per rappresentare in~~  
~~giudizio la Fondazione.~~

#### ~~**IL CONSIGLIO D'INDIRIZZO**~~

##### ~~**ART. 13**~~

~~Il Consiglio d'Indirizzo è composto da personalità~~  
~~provenienti da diverse aree del mondo culturale e~~  
~~scientifico e dalla società civile, nominate~~  
~~dall'Assemblea dei Soci Fondatori, in numero di sei,~~  
~~oltre il Presidente della Fondazione, membro di diritto e~~  
~~presidente del Consiglio stesso.~~

~~Altri quattro membri sono designati rispettivamente,~~  
~~uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino,~~

uno dall'Accademia delle Scienze, uno dall'Università del Piemonte Orientale.

Spetta al Consiglio d'Indirizzo formulare e far conoscere il piano di attività proposto dalla Fondazione tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione del piano stesso.

Il Consiglio d'Indirizzo dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro e non oltre la fine di ciascun anno finanziario onde consentire la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.

È compito del Consiglio d'Indirizzo provvedere alla designazione dei membri del Comitato Scientifico.

È facoltà del Consiglio d'Indirizzo cooptare, con scelta motivata - a votazione segreta e a maggioranza relativa - fino a quattro nuovi membri.

#### **IL COMITATO SCIENTIFICO**

ART. 14

~~uno dall'Accademia delle Scienze, uno dall'Università del Piemonte Orientale.~~

~~Spetta al Consiglio d'Indirizzo formulare e far conoscere il piano di attività proposto dalla Fondazione tenuto conto delle risorse a cui il Consiglio di Amministrazione potrà attingere per la realizzazione del piano stesso.~~

~~Il Consiglio d'Indirizzo dovrà provvedere a redigere il proprio elaborato entro e non oltre la fine di ciascun anno finanziario onde consentire la redazione del bilancio preventivo dell'anno successivo.~~

~~È compito del Consiglio d'Indirizzo provvedere alla designazione dei membri del Comitato Scientifico.~~

~~È facoltà del Consiglio d'Indirizzo cooptare, con scelta motivata - a votazione segreta e a maggioranza relativa - fino a quattro nuovi membri.~~

#### **IL COMITATO SCIENTIFICO**

ART. 12

Il Comitato Scientifico è composto da nove membri, di cui uno, designato a maggioranza relativa dai membri, assume la carica di Presidente. I membri sono scelti fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere. Un terzo dei membri durerà in carica quattro anni mentre i restanti due terzi resteranno in carica tre anni, secondo quanto previsto - in via transitoria -nell'art. 23.

Alla scadenza del mandato di un membro in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio d'Indirizzo provvede alla nuova nomina in base a una terna di nomi proposta dai membri in carica.

Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.

Il Consiglio d'Indirizzo provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica durante il mandato.

Il Comitato Scientifico è composto da nove membri, di cui uno, designato a maggioranza relativa dai membri, assume la carica di Presidente. I membri sono scelti **dal Consiglio di Amministrazione** fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere. ~~Un terzo dei I~~ membri ~~durerà~~ano in carica ~~quattro anni mentre i restanti due terzi~~ ~~resteranno in carica~~ tre anni. ~~secondo quanto previsto in via transitoria nell'art. 23.~~

~~Il mandato scade in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.~~

Alla scadenza del mandato di un membro in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio ~~d'Indirizzo~~ **di Amministrazione** provvede alla nuova nomina. ~~in base a una terna di nomi proposta dai membri in carica.~~

Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.

Il Consiglio ~~d'Indirizzo~~ **di Amministrazione** provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica durante il mandato.

## RIUNIONI DEL COMITATO

### ART. 15

Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri in numero pari alla metà più uno.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.

Esso si riunisce almeno tre volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

## RIUNIONI DEL COMITATO **SCIENTIFICO**

### ART. 13

Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri in numero pari alla metà più uno.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.

Esso si riunisce almeno ~~tre~~ **due** volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

In particolare il Comitato Scientifico:

- presenta una proposta di programmi relativi all'attività dell'anno successivo;
- suggerisce un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio;
- propone la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- propone e organizza programmi di ricerca individuali e collettivi;
- promuove seminari, colloqui e riunioni di borsisti;
- suggerisce la partecipazione all'attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- propone la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione.

In particolare il Comitato Scientifico:

- presenta **al Consiglio di Amministrazione** una proposta di programmi relativi all'attività dell'anno successivo;
- suggerisce un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio;
- propone la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- propone e organizza programmi di ricerca individuali e collettivi;
- promuove seminari, colloqui e riunioni di borsisti;
- suggerisce la partecipazione all'attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- propone la stampa di studi degni di pubblicazione, **promossi o sostenuti dalla Fondazione.**

**Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.**



## ASSEMBLEA DEI FONDATORI

### ART. 16

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT, Laura Salvetti Firpo, Alessandro e Massimo Firpo, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere cooptati con la stessa qualifica coloro che, direttamente o no, abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.

L'Assemblea dei Fondatori delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulla approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

L'Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento

## ASSEMBLEA DEI FONDATORI

### ART. 14

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori: Regione Piemonte, ~~Provincia~~ Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT, ~~Laura Salvetti Firpo, Alessandro e Massimo Firpo~~, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere cooptati con la stessa qualifica coloro che, direttamente o no, abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.

~~L'Assemblea dei Fondatori delibera, a maggioranza assoluta dei presenti, sulla approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.~~

L'Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento

della Fondazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti.

L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina sei componenti del Consiglio d'Indirizzo.

#### ART. 17

La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene, su richiesta del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei soci, a mezzo di lettera raccomandata o telecomunicazione equivalente spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

#### ART. 18

I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 16, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.

Ciascuno può essere portatore di una sola delega.

della Fondazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti.

~~L'Assemblea dei Soci Fondatori nomina sei componenti del Consiglio d'Indirizzo.~~

#### ART. 15

La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene, su richiesta del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei soci, a mezzo di lettera raccomandata o telecomunicazione equivalente spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

#### ART. 16

I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 14, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.

Ciascuno può essere portatore di una sola delega.

#### ART. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza relativa in occasione dell'Assemblea.

Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Fondatori.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il processo verbale dell'Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza relativa in occasione dell'Assemblea.

Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Fondatori.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il processo verbale dell'Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### TITOLO IV

#### TITOLO IV

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

##### ART. 20

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri designati da:

- Regione Piemonte,
- Provincia di Torino,
- Città di Torino.

È compito del Collegio dei Revisori dei Conti il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili con verifiche di cassa, con obbligo di redigere relazione annuale sul bilancio consuntivo e con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio d'Indirizzo.

I Revisori designano nel loro ambito il Presidente del Collegio.

#### IL ~~COLLEGIO DEI~~ REVISORE DEI CONTI

##### ART. 18

Il ~~Collegio dei~~ Revisore dei Conti è ~~composto da tre membri~~ designato dalla Regione Piemonte,

~~–Provincia di Torino,~~

~~–Città di Torino.~~

È compito del ~~Collegio dei~~ Revisore dei Conti il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili con verifiche di cassa, con obbligo di redigere relazione annuale sul bilancio consuntivo e con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ~~e del Consiglio d'Indirizzo.~~

~~I Revisori designano nel loro ambito il Presidente del Collegio.~~

## TITOLO V ESTINZIONE

### ART. 21

Lo scioglimento della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei Fondatori nei modi di cui all'art. 16, comporterà la destinazione del "Fondo Antico" e dei fondi bibliografici donati dalla Famiglia Firpo, di cui all'art. 4, alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e del patrimonio archivistico all'Archivio di Stato di Torino. Le acquisizioni librerie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno destinati in conformità alle indicazioni dell'Assemblea stessa, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662

## TITOLO V ESTINZIONE

### ART. 19

Lo scioglimento della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei Fondatori nei modi di cui all'art. 14, comporterà la destinazione del "Fondo Antico" e dei fondi bibliografici donati dalla Famiglia Firpo, di cui all'art. 4, alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e del patrimonio archivistico all'Archivio di Stato di Torino. Le acquisizioni librerie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno destinati in conformità alle indicazioni dell'Assemblea stessa, **a favore di enti senza scopo di lucro con finalità analoghe e, ove applicabili**, nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, **salva diversa destinazione imposta dalla legge.**

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 22

Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, hanno durata triennale e sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate per l'attività.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 20

Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, hanno durata triennale ~~e sono gratuite salvo il rimborso delle spese documentate per l'attività.~~

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.

## **NORMA TRANSITORIA**

### **ART. 23**

Al momento della adozione del nuovo Statuto, rinnovato per adeguarlo alla norma di cui all'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella L. 122/2010, l'Assemblea dei Soci provvederà alla designazione dei componenti di sua competenza del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Scientifico, in conformità agli artt. 13 e 14 del presente Statuto.

Il Comitato Scientifico così designato, in occasione della sua prima riunione, provvederà a sorteggiare un terzo fra i suoi componenti, terzo destinato a rimanere in carica per quattro anni anziché tre, così da assicurare scadenze non simultanee e continuità di funzionamento.

## **~~NORMA TRANSITORIA~~**

### ~~ART. 23~~

~~Al momento della adozione del nuovo Statuto, rinnovato per adeguarlo alla norma di cui all'art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella L. 122/2010, l'Assemblea dei Soci provvederà alla designazione dei componenti di sua competenza del Consiglio d'Indirizzo e del Comitato Scientifico, in conformità agli artt. 13 e 14 del presente Statuto.~~

~~Il Comitato Scientifico così designato, in occasione della sua prima riunione, provvederà a sorteggiare un terzo fra i suoi componenti, terzo destinato a rimanere in carica per quattro anni anziché tre, così da assicurare scadenze non simultanee e continuità di funzionamento.~~

STATUTO  
della  
FONDAZIONE LUIGI FIRPO

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

**ART. 1**

Su iniziativa dei rappresentanti della Famiglia Firpo, della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e della Cassa di Risparmio di Torino, in seguito denominati Fondatori, è stata costituita una Fondazione con la denominazione FONDAZIONE LUIGI FIRPO - CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO - ONLUS

La denominazione della Fondazione sarà automaticamente modificata, con l'eliminazione della denominazione Onlus, in "FONDAZIONE LUIGI FIRPO – CENTRO DI STUDI SUL PENSIERO POLITICO " , a decorrere dalla data in cui avrà efficacia l'abrogazione del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore.

**ART. 2**

La Fondazione ha sede in Torino, attualmente presso la Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino, piazza Carlo Alberto 3.

L'eventuale trasferimento in altra sede torinese potrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, senza obbligo di modifica statutaria.

**ART. 3**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è stata legalmente riconosciuta dalla Regione Piemonte con delibera della G.R.P. in data 23.01.1990.

La Fondazione svolge attività di tutela, promozione e valorizzazione della propria biblioteca e del "Fondo Antico", di proprietà dello Stato, che insieme costituiscono l'*unicum* della biblioteca che fu di Luigi Firpo, dichiarata di eccezionale interesse con D.M. del 13.11.1987.

La Fondazione promuove gli studi e le ricerche attinenti ogni manifestazione o aspetto della riflessione politica, senza limiti cronologici o geografici, nello spirito della più totale indipendenza e con criteri strettamente scientifici; forma giovani studiosi interessati a questa disciplina, fornendo loro adeguati ambienti e strumenti di lavoro; favorisce ogni iniziativa utile al progresso degli studi e delle ricerche e alla più ampia diffusione dei risultati raggiunti. e in particolare.



- a) incrementa la propria biblioteca e il proprio archivio con l'acquisizione di libri, documenti e riproduzioni fotografiche e fotostatiche, aggiornando sistematicamente le collezioni di testi e di studi pertinenti al suo ambito d'interesse;
- b) istituisce borse di studio e contributi di ricerca a favore di studiosi che si applichino alla disciplina;
- c) cura la stampa del catalogo delle proprie collezioni nonché la pubblicazione di quei lavori che giudicherà particolarmente meritevoli;
- d) sviluppa scambi culturali e collaborazioni, nell'ambito della storia del pensiero politico e della storia delle idee con Enti qualificati Università, Centri di ricerca, Fondazioni, Associazioni, Istituti nazionali ed esteri, pubblici e privati, stipulando se del caso accordi e convenzioni anche per la fornitura di strutture e servizi;
- e) organizza incontri di carattere culturale per la diffusione della più ampia conoscenza delle tematiche e delle riflessioni storico-politiche che sono oggetto delle ricerche che sostiene e promuove.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo o da quelle ad esse direttamente connesse.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO**

#### **ART. 4**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- da fondi della biblioteca scientifica di Luigi Firpo, donati dalla Famiglia Firpo;
- dal fondo di dotazione destinato in origine alle spese d'impianto, arredo, scaffalature e acquisto di apparecchiature, e dai successivi incrementi a qualsiasi titolo dello stesso;
- dai beni mobili via via acquisiti (libri, opuscoli, riviste, manoscritti, fotocopie, carte d'archivio, arredi, attrezzature tecniche e informatiche);
- dai beni immobili eventualmente acquistati;
- dalle elargizioni di beni o sussidi convenzionati da parte di enti o persone fisiche e da ogni altro cespite o provento che ulteriormente le pervenisse;
- dai proventi del proprio patrimonio e delle attività della Fondazione, al netto delle passività;
- da erogazioni liberali;

- da eventuali altre entrate ed acquisizioni sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
- Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ESERCIZIO**

### **ART. 5**

L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

## **TITOLO III**

## **ORGANI**

### **ART. 6**

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) l'Assemblea dei Fondatori;
- e) il Revisore dei Conti.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 7**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Città di Torino, l'Università di Torino, la Regione Piemonte designano un membro per ciascuno. Del Consiglio fa altresì parte un quinto componente che deve essere cooptato nella prima riunione e scelto tra professionalità di comprovata esperienza e competenza nell'amministrazione culturale per garantire il necessario equilibrio tra gestione amministrativa e gestione scientifica. Il Consiglio di Amministrazione dura un triennio. I membri scadono simultaneamente all'approvazione del terzo bilancio

consuntivo successivo alla nomina, e possono essere rieletti per massimo due mandati, siano essi consecutivi o intervallati

Nell'ipotesi in cui l'ente al quale spetta la designazione d'un membro non provveda entro sei mesi dalla comunicazione dell'invito alla nomina, il membro non sostituito rimarrà in carica.

La nomina del Presidente avviene a maggioranza relativa di voti nella prima riunione di Consiglio, riunione che verrà indetta dal Consigliere neo eletto più anziano di età.

Qualora qualcuno dei Consiglieri venga per qualsiasi motivo a cessare dalla carica nel corso del triennio, l'ente che lo aveva nominato provvederà alla sua sostituzione per la restante parte del triennio ancora a decorrere.

#### ART. 8

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno ovvero ogni qualvolta sia ritenuto dal Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, deve essere comunicato ai Consiglieri e ai Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di comprovata urgenza, con preavviso di tre giorni, anche mediante comunicazione telematica all'indirizzo dei Consiglieri risultante dai libri sociali.

#### ART. 9

Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea al Consiglio stesso con il compito di provvedere alla redazione, su apposito libro, dei verbali delle sedute del Consiglio che saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### ART. 10

Il Consiglio di Amministrazione approva e dà concreta attuazione alle scelte fondamentali, alle iniziative e ai programmi della Fondazione, anche sulla base delle proposte del Comitato Scientifico.

Per la realizzazione delle finalità statutarie della Fondazione sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione soltanto di quelli riservati dallo Statuto al Comitato Scientifico.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predisporre e approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- nomina i membri del Comitato Scientifico ai sensi dell'art. 12 dello Statuto;
- provvede all'approvazione del regolamento della Fondazione, sentito il parere del Comitato Scientifico;
- approva, su parere vincolante del Comitato Scientifico, le assegnazioni di borse di studio, contributi, premi.

## **IL PRESIDENTE**

### **ART. 11**

Il Presidente, designato dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito per la durata triennale, rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura i rapporti interni fra gli organi della Fondazione medesima e l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Spetta fra l'altro al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Fondatori;
- garantire una corretta amministrazione della Fondazione;
- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione.

## **IL COMITATO SCIENTIFICO**

### **ART. 12**

Il Comitato Scientifico è composto da nove membri, di cui uno, designato a maggioranza relativa dai membri, assume la carica di Presidente. I membri sono scelti dal Consiglio di Amministrazione fra studiosi eminenti di storia del pensiero politico e della cultura in genere. I membri durano in carica tre anni.

Il mandato scade in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di età.

Alla scadenza del mandato di un membro in seno al Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nuova nomina.

Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei membri, nell'ipotesi di loro cessazione per qualsiasi causa dalla carica durante il mandato.

## **RIUNIONI DEL COMITATO SCIENTIFICO**

### **ART. 13**

Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide con la presenza di membri in numero pari alla metà più uno.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico individua e indica le scelte scientifiche fondamentali e le iniziative scientifiche della Fondazione intese al raggiungimento delle finalità dell'ente.

Il Presidente della Fondazione ha diritto di assistere alle riunioni del Comitato Scientifico.

Esso si riunisce almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta lo ritenga il Presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri.

In particolare il Comitato Scientifico:

- presenta al Consiglio di Amministrazione una proposta di programmi relativi all'attività dell'anno successivo;
- suggerisce un piano di sviluppo della biblioteca e dell'archivio;
- propone la messa a concorso di borse di studio e il conferimento di contributi di ricerca per l'Italia e per l'estero;
- propone e organizza programmi di ricerca individuali e collettivi;
- promuove seminari, colloqui e riunioni di borsisti;
- suggerisce la partecipazione all'attività della Fondazione di persone di qualsiasi Paese, che con la loro presenza e insegnamento possano contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- propone la stampa di studi degni di pubblicazione, promossi o sostenuti dalla Fondazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **ASSEMBLEA DEI FONDATORI**

### **ART. 14**

L'Assemblea è costituita dai Soci Fondatori: Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Città di Torino, Fondazione CRT, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con il voto favorevole dei tre quarti di detti Soci possono essere cooptati con la stessa qualifica coloro che, direttamente o no, abbiano contribuito o s'impegnino a contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.

L'Assemblea dei Fondatori delibera sulle eventuali modifiche del presente Statuto e sull'eventuale scioglimento della Fondazione con maggioranza non inferiore ai quattro quinti.

#### ART. 15

La convocazione dell'Assemblea dei Fondatori avviene, su richiesta del Presidente o su richiesta di tanti membri che rappresentino la maggioranza dei soci, a mezzo di lettera raccomandata o telecomunicazione equivalente spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nell'avviso deve essere precisato l'ordine del giorno e l'eventuale data della seconda convocazione.

#### ART. 16

I Soci Fondatori, di cui al precedente art. 14, possono farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio Fondatore mediante delega scritta.

Ciascuno può essere portatore di una sola delega.

#### ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impossibilità, da un componente eletto a maggioranza relativa in occasione dell'Assemblea.

Il Presidente nomina a Segretario persona anche estranea all'Assemblea che dovrà provvedere alla redazione del verbale assembleare.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

L'Assemblea è validamente costituita se è presente la maggioranza dei Soci Fondatori.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il processo verbale dell'Assemblea dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **TITOLO IV**

### **IL REVISORE DEI CONTI**

#### **ART. 18**

Il Revisore dei Conti è designato dalla Regione Piemonte.

È compito del Revisore dei Conti il controllo della regolare tenuta delle scritture contabili con verifiche di cassa, con obbligo di redigere relazione annuale sul bilancio consuntivo e con facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

## **TITOLO V**

### **ESTINZIONE**

#### **ART. 19**

Lo scioglimento della Fondazione, deliberato dall'Assemblea dei Fondatori nei modi di cui all'art. 14, comporterà la destinazione del "Fondo Antico" e dei fondi bibliografici donati dalla Famiglia Firpo, di cui all'art. 4, alla Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e del patrimonio archivistico all'Archivio di Stato di Torino. Le acquisizioni librerie della Fondazione e gli altri beni residuali saranno destinati in conformità alle indicazioni dell'Assemblea stessa, a favore di enti senza scopo di lucro con finalità analoghe e, ove applicabili, nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di ONLUS e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 20**

Le cariche sociali, se non diversamente previsto in Statuto, hanno durata triennale.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano i principi generali del diritto e le norme del Codice Civile.